

La nuova legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG)

Il 1° **GENNAIO 2019** entrerà in vigore in **Germania** la nuova legge sugli imballaggi *VerpackG* che andrà a sostituire l'attuale ordinanza sugli imballaggi (*VerpackV*) apportando cambiamenti significativi orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell'imballaggio commercializzato.

A chi si rivolge la nuova legge?

La legge si rivolge a tutti coloro che **per primi** immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all'uso e consumo da parte del **consumatore finale privato** o alla loro **commercializzazione**. Di norma, è il **produttore** ad essere considerato come colui che per primo immette sul mercato il prodotto imballato; tuttavia, qualora il produttore avesse sede all'estero, anche **l'importatore** potrà essere considerato al pari del produttore e, di conseguenza, e previo accordo col produttore stesso, sarà tenuto alla registrazione dei prodotti all'Organo centrale del registro degli imballaggi.

Quali imballaggi rientrano nell'ambito di applicazione?

L'ordinanza *VerpackG* si applica a tutti gli **imballaggi b2c**, destinati dunque a consumatori finali privati. Rientrano in tale ambito le seguenti tipologie di imballaggio:

- 1) **Imballaggi da vendita o primari**
- 2) **Imballaggi per spedizioni** di merci vendute **online**
- 3) **Sovra imballaggi** o **imballaggi secondari (che contengono al loro interno più unità di vendita)**
- 4) **Imballaggi destinati al riempimento (imballaggi per servizi)** da parte del consumatore finale privato (per es. sacchetti per frutta, verdura e per il pane, bicchieri per il caffè d'asporto...)

Quali sono i cambiamenti e le novità introdotte?

Oltre all'obbligo di **partecipazione ad un sistema di raccolta** (o eventualmente ad una soluzione settoriale) e all'obbligo di redigere una **Dichiarazione di completezza annuale**, certificante le quantità di imballaggi immesse sul mercato tedesco nell'anno precedente, la normativa *VerpackG* apporta le seguenti importanti novità al sistema di smaltimento e riciclo degli imballaggi in Germania:

- **Obbligo di registrazione:** a partire dal 1° gennaio 2019 i produttori che desiderano immettere in Germania prodotti imballati dovranno essere necessariamente iscritti all' **Organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister)** prima di commercializzare i prodotti imballati. I nomi dei produttori e dei marchi verranno così pubblicati sul **registro LUCID**, pubblicamente consultabile secondo il principio di piena trasparenza.
- **Obbligo di comunicazione dei dati:** i dati relativi agli imballaggi, quali massa e tipologia di materiale, dovranno essere comunicati **sia all'Organo centrale sia al sistema di smaltimento** prescelto. Sono soggetti a tale obbligo anche coloro che immettono sul mercato tedesco piccole quantità di imballaggi, in

quanto con la nuova normativa VerpackG non vi saranno soglie minime per la dichiarazione delle quantità messe in circolazione.

- **Introduzione di criteri ecologici:** allo scopo di garantire maggiore sostenibilità, la nuova ordinanza introduce gli “**oneri di licenza a moduli**”, criteri ecologici elaborati dall’Organo centrale volti a incoraggiare un maggiore utilizzo di imballaggi riciclabili o provenienti da materiale riciclato che i sistemi saranno tenuti a considerare al momento di stabilire gli oneri di partecipazione.
- **Modifiche ai requisiti di riutilizzo:** la legge VerpackG prevede **un aumento delle quote di riutilizzo degli imballaggi** per garantire un migliore e più frequente riciclaggio degli imballaggi immessi sul mercato.

Cosa succede in caso di mancato adempimento agli obblighi?

La nuova regolamentazione prevede **severe sanzioni** nel caso in cui gli obblighi stabiliti dalla normativa non vengano rispettati:

- in caso di **mancata registrazione** all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di **€100.000** per singolo caso, nonché il **divieto di commercializzazione dell’imballaggio** su tutto il territorio tedesco;
- in caso di **mancata partecipazione** ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a **€200.000** per singolo caso, è previsto anche il **divieto di commercializzazione dell’imballaggio** su tutto il territorio tedesco;
- in caso di **mancata comunicazione dei dati** relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a **€ 10.000** per singolo caso;
- in caso di **mancata presentazione della Dichiarazione di Completezza**, di presentazione incompleta o non conforme agli obblighi di legge, è prevista una sanzione massima di **€100.000**.

Restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio o domanda in merito:

Simona Bellotti

Team leader – Servizi ambientali /
Umweltdienstleistungen
Product manager – UN procurement

DEinternational Italia s.r.l.
Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano
Tel. +39 02 39800914
bellotti@deinternational.it
www.deinternational.it

Elisabetta Pedrazzini

Project manager – Servizi ambientali /
Umweltdienstleistungen

DEinternational Italia s.r.l.
Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano
Tel. +39 02 39800939
pedrazzini@deinternational.it
www.deinternational.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica